

Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

Art. 25

Sanità pubblica veterinaria

Il finanziamento della funzione << Sanità pubblica veterinaria >> è determinato sulla base della popolazione animale e delle esigenze della vigilanza degli alimenti di origine animale e della profilassi obbligatoria.